

TARIFFE TARI - NOTA N. 14 DEL 15/05/2020

Oggetto: termine per l'approvazione del PEF 2020

La mutevole disciplina degli ultimi tempi dovuta alla situazione emergenziale pare avere trovato una definizione nell'approvando DL rilancio e pertanto si ritiene utile rendere una corretta informazione del quadro normativo appena modificato e delle recenti evoluzioni che attengono alla gestione della tari.

Allineamento del termine di approvazione delle tariffe

Nell'articolo Art.148 rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" nella versione in circolazione, ma ancora non pubblicato in gazzetta ufficiale è stato disposto che "1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Nella relazione illustrativa che accompagna la norma è esplicitato che l'intervento normativo uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione. Infatti, il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI è attualmente fissato al 30 giugno (comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 che interviene a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013) mentre per l'IMU il comma 779 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ha prorogato fino a giugno l'approvazione degli atti deliberativi dei comuni per tale tributo.

Tale intervento normativo, salvo quanto avverrà in sede di conversione dello stesso va a intervenire con una ulteriore proroga del termine rispetto a quanto già disposto in via derogatoria dal legislatore e si inserisce nell'ambito della problematica gestione dell'elaborazione del Piano economico finanziario per la TARI per l'anno 2020.

Il termine per l'adempimento dell'approvazione del PEF, essendo lo stesso collegato al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, viene quindi ad essere fissato al 31 luglio 2020 così come disposto dall'articolo 107, comma 2 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

Alla luce di quanto esposto permangono le due opzioni stabilite dal legislatore al comma 5 del medesimo articolo 107 secondo cui "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del

servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.

Opzione di approvazione entro il termine di bilancio del PEF secondo il MTR 443/2019

Entro tale termine gli Enti potranno procedere alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Opzione di approvazione del PEF secondo il MTR 443/2019 entro il 31/12/2020

Entro il termine di approvazione del bilancio si procederà all'approvazione delle tariffe dell'anno 2019 confermandole per l'anno 2020 e poi, entro il 31/12/2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 dovrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Sul conguaglio si rappresenta che il MTR già prevede nei propri calcoli un conguaglio determinato dal differenziale discendente tra il PEF 2018 (calcolato secondo il metodo ARERA) e le tariffe 2018. Pertanto, in questo caso si dovrà procedere al calcolo di un ulteriore conguaglio che dovrà essere inserito all'interno del PEF 2021.

Tuttavia, occorre tenere presente che la riproposizione dei costi del 2019 può implicare che le entrate ottenute non siano sufficienti a garantire la copertura dei costi che saranno realizzati. A tal fine è opportuno che l'ente provveda ad effettuare le dovute simulazioni per non trovarsi in difficoltà nel pagamento dei fornitori.

Si segnala inoltre come tale operazione sia “non gradita” ad ARERA che in più di una occasione ha avuto modo di “criticare” la semplificazione disposta dal legislatore in ordine alla possibilità di adottare per il 2020 le stesse tariffe approvate nel 2019.

L'Autorità, alla luce delle richiamate novità normative con il Comunicato 24 marzo 2020 ha, tra l'altro, evidenziato come: - “la duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione [delle regole di trasparenza e] dei calcoli per la loro determinazione [stabiliti dal MTR], svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, [possa] rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere”;

Pertanto, ha preannunciato di volere intervenire anche sulle modalità operative dell'applicazione del comma 5 del citato articolo 107

Implicazioni della situazione emergenziale sulla gestione della TARI

Con Delibera n° 102/2020/R/rif del 26 marzo 2020, recante “Richiesta di informazioni per l'adozione di provvedimenti urgenti nel settore di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19” ARERA ha anticipato l'intenzione di adottare provvedimenti urgenti di regolazione al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Successivamente, con Segnalazione n° 136/2020/I/com del 23 aprile 2020, ARERA preannunciava l'adozione di ulteriori urgenti misure regolatorie nel settore rifiuti per la mitigazione degli effetti derivanti dall'attuale emergenza epidemiologica sull'utenza (domestica e non domestica), tenendo conto, per quanto riguarda le utenze non domestiche, in ossequio al principio “chi inquina paga”, dei periodi di sospensione dell'attività

disposti con i recenti provvedimenti governativi e con gli altri atti adottati dalle autorità competenti.

L'ARERA ha infatti preso atto che "l'emergenza epidemiologica si [stia] riflettendo in crescenti difficoltà operative per i soggetti attivi nella filiera del settore dei rifiuti. L'attenta individuazione di queste criticità emergenti – in cui si possono ricomprendere quelle relative alla raccolta dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al contagio, con i possibili riflessi in termini di tenuta della struttura delle filiere di raccolta sin qui sviluppate nel Paese, nonché delle infrastrutture di recupero e smaltimento – deve [...] essere considerata nell'ambito di una visione complessiva di equilibrio economico e finanziario del settore e delle connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio".

Con l'emanazione della Delibera ARERA 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 – "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19", l'Autorità è intervenuta con l'intenzione di regolare le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite.

Pertanto, l'ARERA interviene, per la prima volta anche nell'ambito delle previsioni che concernono le tariffe con implicazioni che non possono non avere effetti anche sul fronte della copertura dei costi alle stesse correlate.

Avverso tale provvedimento l'Anci ha sollevato le proprie criticità in una nota contenente le OSSERVAZIONI SULLA DELIBERA ARERA N° 158/2020 ed evidenziando che "in caso di approvazione delle tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 è possibile dare atto nella delibera tariffaria che il costo delle riduzioni sarà inserito nel Pef di dicembre, redatto secondo l'MTR ARERA, ed influirà sul conguaglio da suddividere nel triennio successivo o con le modalità che ARERA definirà in un futuro provvedimento di cui si fa cenno solo nei "ritenuto che". Notare che, fino ad oggi, nel MTR non sono previsti componenti di costo relative a riduzioni.

Per i Comuni che, invece, approveranno a giugno direttamente le tariffe 2020 si pone il problema di copertura finanziaria, che non potrà essere garantita "col poi si vedrà" 2 di cui alla delibera n. 158 del 2020. Ovvero in assenza di risorse comunali le riduzioni obbligatorie previste da ARERA non saranno coperte. Analoga situazione per i gestori del servizio in regime di tariffa corrispettiva".

Nel restare a disposizione per ogni eventuale necessità di approfondimento e di assistenza in relazione a quanto esposto l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.